

❑ Risposta all'interrogazione n. 1442

“Corridonia il Tar ha annullato l'autorizzazione regionale per l'impianto a biogas di Sarrocciano. La Regione ha avvisato il Gestore dei Servizi Energetici?”

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

La Regione Marche con DDPF n. 52/EFR del 5/6/2012 ha autorizzato l'azienda agricola X a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da biogas, da ubicare in Comune di Corridonia località Sarrocciano, della potenza di 999 kWe e relative infrastrutture ed opere connesse.

Com'è ormai noto, con la sentenza n. 659/2013 il TAR delle Marche ha accolto il ricorso del Comune di Corridonia per l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata dalla P.F. Rete Elettrica regionale alla Società Agricola X.

Sull'accoglimento del ricorso ha inciso in modo determinante la pronuncia n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale, a seguito della quale è venuta meno, con effetto retroattivo, la norma della l.r. n. 3/2012 che non prevedeva la sottoposizione del progetto dell'impianto a biogas in questione dalle procedura di V.I.A..

In ottemperanza a detta sentenza del Tribunale, spetta alla Regione “assumere i provvedimenti conseguenti”, come il TAR ha affermato: “La fattispecie è infatti dal punto di vista giuridico, del tutto assimilabile all'annullamento d'ufficio o in s.g. di un titolo edilizio, vicenda che, come dispone l'art. 38 del T.U. n. 380/2001, determina l'apertura di un nuovo procedimento nel quale l'autorità competente deve valutare le misure da assumere al fine di eseguire correttamente la pronuncia di annullamento”.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente struttura con nota prot. n. 708929 del 25/10/2013 ha comunicato alla Società Agricola X quanto sopra specificato invitandola a presentare, con estrema sollecitudine, e comunque entro 15 giorni della stessa, un piano di sospensione dell'attività di produzione di energia elettrica e di messa in sicurezza dell'impianto, che comporti i minori impatti possibili, stante l'esigenza primaria di salvaguardare l'ambiente e la salute umana.

Con la stessa nota si prende atto che in data 5/9/2013 la Provincia di Macerata, con nota prot. 598562 del 11/9/2013, ha comunicato che è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale per l'impianto in oggetto, su richiesta della ditta proponente.

D'altra parte, l'avvenuto annullamento dell'autorizzazione comporta, per la ditta proponente, la necessità della sospensione dell'attività di produzione di energia elettrica nell'impianto in questione, fino a quando la stessa, a seguito dell'esperienza della procedura di screening, non sarà stata esclusa dalla VIA, o avrà conseguito la VIA positiva.

La nota di cui sopra è stata trasmessa, per conoscenza, anche ai seguenti soggetti: al Comune di Corridonia, al Presidente della Provincia di Macerata, all'Arpam nonché al Gestore Servizi Energetici (GSE) Spa alla cortese attenzione del Direttore Gerardo Montanino.

Successivamente con nota del 26/11/2013, acquisita al ns. prot n. 783093 del 28/11/2013, la Società Agricola X, dopo una serie di premesse, specifica che i tempi previsti per la redazione di un piano dettagliato di sospensione basato sugli approfondimenti specificati nella medesima nota sono di circa 50 giorni.

La scrivente Struttura:

- rilevato che i tempi medi per la redazione di un piano di spegnimento non sono statisticamente desumibili dagli atti depositati;

- avendo constatato che tempi di circa 15 giorni sono stati considerati adeguati per fattispecie analoga, e rilevato che codesta Società ha acquisito la richiesta regionale il 18 novembre u.s.;

- alla luce della (dichiarata) complessità del piano di sospensione e delle criticità connesse all'esercizio dell'impianto, ma anche in funzione dell'esigenza primaria di salvaguardia dell'ambiente e della salute umana e in applicazione del principio di cautela.

Con nota ns. prot. n. 819061 del 16/12/2013, ha ritenuto ragionevole richiedere che il piano di spegnimento venga presentato entro 25 giorni dal ricevimento della nota medesima.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per conoscenza, anche al GSE Spa.

Con la stessa nota la Regione ha chiesto, inoltre, che il piano di spegnimento venga trasmesso contestualmente alla stessa Arpam per la valutazione tecnico-scientifica e per la successiva verifica dell'attuazione delle fasi previste dal piano medesimo.

La Società Agricola X, con nota del 10/1/2014 (ns. prot. 34724 del 16/1/2014), ha trasmesso a questo ufficio e, per conoscenza all'Arpam, l'ipotesi di Piano di sospensione dell'attività di produzione di energia elettrica e di messa in sicurezza dell'impianto.

L'Arpam, con nota ns. prot. 117742 del 18/2/2014, ha comunicato il proprio parere tecnico col quale ritiene "... lo scenario denominato 'scenario 1' il quale prevede il funzionamento a regime minimo fino ad esaurimento delle biomasse ivi stoccate sia dal punto di vista ambientale, da preferire rispetto all'altra ipotesi. Ed inoltre "in ogni caso si ritiene opportuno che, considerata la totale assenza di sistemi di contenimento ed abbattimento delle emissioni di NOx e CO alla torcia di emergenza, venga mantenuto in uso, durante la procedura di sospensione delle attività e, comunque, fin quando tecnicamente possibile il sistema di catalizzatori ossidanti per l'abbattimento del CO e di sistema di controllo della combustione finalizzato al contenimento degli Ossidi di Azoto".

Preso atto di quanto sopra, con nota prot. n. 136434 del 26/2/2014 la Regione ha comunicato alla ditta che, a far data dal ricevimento della nota di cui sopra, dovrà prendere avvio il processo di spegnimento secondo le modalità previste dal piano denominato "Scenario A - Esercizio a un regime di funzionamento ridotto al minimo fino ad esaurimento delle biomasse solide presenti in impianto" e attenersi alle indicazioni dell'Arpam sopra menzionate.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per conoscenza, anche al GSE Spa alla cortese attenzione del Direttore Y.

Si è chiesto, infine, di comunicare alla scrivente Amministrazione l'avvenuta cessazione dell'attività dell'impianto.

Si sottolinea che con nota prot. n. 343482 del 16/5/2014 l'Ufficio regionale ha chiesto all'Arpam di effettuare un tempestivo controllo sulle matrici ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi acque, materiali in ingresso e in uscita, digestato, eccetera) ed avviare, contestualmente, le opportune verifiche sulla corretta conduzione dell'impianto, invitando la stessa Arpam a comunicare gli esiti di tali controlli.

Con nota prot. n. 481392 del 30/6/2014 l'Arpam ha trasmesso copia verbale sopralluogo del 7/5/2014 relativo allo stato di attuazione del piano di spegnimento non rilevando difformità e comunicando, altresì, che sono in corso accertamenti relativi alla regolarità delle emissioni prodotte dall'impianto termico alimentato a biogas.

Nel frattempo il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea con l'articolo 15, comma 4, ha previsto che 'Nei casi in cui debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità' postuma, anche a seguito di annullamento dell'autorizzazione in sede giurisdizionale, impianti già autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo tempo ritenuta esclusa sulla base delle soglie individuate nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella legislazione regionale di attuazione la procedura di verifica di assoggettabilità è svolta a norma dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del predetto decreto legislativo, ferma restando la prosecuzione dell'attività fino all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorità competente e, comunque, non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con nota prot. n. 480899 del 30/6/2014 la Società Agricola X, considerato il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, ha comunicato, compatibilmente con la disponibilità e la reperibilità di biomasse ad uso energetico, la prosecuzione dell'attività interrompendo il piano di sospensione definito dalla Regione Marche.

Con nota prot n. 524241 del 15/7/2014 la Provincia di Macerata ha comunicato che con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 234/X del 7/7/2014 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con obbligo di osservanza delle prescrizioni individuate nell'allegato B.

Con nota prot n. 527591 del 16/7/2014 la Società Agricola X ha trasmesso il succitato provvedimento di VIA e il piano di monitoraggio e controllo chiedendo all'Ufficio regionale competente che si provveda al rinnovamento del titolo autorizzativo precedentemente rilasciato.

Con nota n. 25004 del 23/7/2014 (ns. prot n. 560367 del 31/7/2014) l'Arpam ha comunicato alla Provincia di Macerata - oltre che alla Regione - che a seguito di sopralluogo e di prelevamento di campioni sono state rilevate condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto ritenute difformi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

In particolare, dal rapporto di prova dell'Arpam 30/EM/14_A, risulta la presenza di emissioni in atmosfera di COT (Carbonio Organico Totale) in concentrazione superiore al valore limite tabellare stabilito dalla vigente normativa (il D.Lgs. 152/2006).

Di ciò l'Arpam ha informato prontamente anche l'Autorità Giudiziaria.

La presenza di COT in eccesso, per quanto rilevato, dipende da una quota di biogas ovvero di metano incombusto che viene emessa dall'impianto in esercizio.

In merito alla questione, su richiesta della Provincia di Macerata, l'Arpam si è espressa con parere n. 0027159 dell'11/8/2014, con il quale, riguardo alla "significatività degli impatti sull'ambiente" ha affermato che "il metano è un gas serra ma non ha effetti sull'ambiente a livello del suolo. In caso di rilascio nell'atmosfera, essendo più leggero dell'aria (densità <0,8) si disperde in modo spontaneo verso l'alto... I valori di emissione di TOC riscontrati agli scarichi in aria degli impianti a biogas delle ditte X e Y interessate, non comportano nell'intorno circostante, incrementi di concentrazione nell'aria apprezzabili o significativi, ovvero in grado di incidere negativamente sulla qualità ambientale locale. Il metano non ha valori limite di emissione specifici, secondo la normativa vigente".

Riguardo alle "Misure correttive e/o eventuali modalità tecniche da adottare ai fini del superamento delle problematiche emerse ed al rispetto delle condizioni di legge", l'Arpam ha affermato che "... sono disponibili soluzioni tecnologiche, installate occasionalmente, in Italia su tali impianti (di potenza superiore comunque a 100 KW) che, a prescindere dalla loro applicabilità agli impianti in questione, prevedono l'installazione di post-combustori per ridurre il COT residuo nei gas di scarico".

Nella nota regionale si è specificato altresì che l'eventuale adozione di un post combustore, qualora applicabile, comporterebbe emissioni di altra natura, verosimilmente da valutarsi.

La Società Agricola X che gestisce l'impianto nelle note del 25 luglio 2014, del 28 luglio 2014 e del 26 agosto 2014 con unite relazioni tecniche, ha affermato che "il limite di COT riportato alla parte III - allegato I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., debba essere riferito esclusivamente ai composti organici non metanici", come da direttive 84/360/CEE del 28/6/1984, 2001/81/CEE del 23 ottobre 2001, 2008/50/CE del 21 maggio 2008, da discipline di chiarimento del D.Lgs. 152/2006 adottate dalle Regioni Emilia Romagna e Lombardia e dalla "lettura complessiva e armonica dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."

Ha rilevato inoltre "che la direttiva 2009/29/CE ha chiarito che i limiti imposti per il controllo dei gas a effetto serra (tra cui il metano), non debbano essere imposti alle unità di combustione con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW che utilizzano esclusivamente biomassa".

La stessa Società, in osservanza di quanto prescritto dalla Regione al punto 15 dell'allegato B della determinazione dirigenziale n. 234/X dei 7/7/2014 ("15. Il piano di monitoraggio e controllo, da concordare preventivamente con l'Arpam, dovrà essere aggiornato alle seguenti indicazioni..."), con la quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ha predisposto il "Piano di monitoraggio e controllo" che era allegato in copia alla nota di richiesta del rinnovamento del titolo autorizzativo. Tale piano è stato trasmesso anche all'Arpam che dovrà esprimersi in merito, nel più breve tempo possibile, con parere tecnico-scientifico.

Infine la Società Agricola X, avendo ricevuto la valutazione positiva di impatto ambientale, con istanza dei 15 luglio 2014, acquisita al ns. prot. n. 527591 del 16/7/2014, ha chiesto alla Regione il "rinnovamento" del titolo autorizzativo precedentemente rilasciato, in assenza di verifica di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03.

Tale richiesta è stata ribadita con nota del 12 agosto 2014 dello studio legale

Considerato che il rilascio della VIA è propedeutico rispetto al rilascio dell'autorizzazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, e che la Provincia ha competenza, oltre che in materia di VIA, anche in materia di autorizzazioni alle emissioni e di pareri relativi alla valutazione dell'impatto sull'ambiente per gli aspetti relativi all'inquinamento atmosferico, nonché in materia di rilevamento e di controllo delle emissioni (LR. 17 maggio 1999 n. 10 e ss.rnm.ii.), la Regione ha chiesto in data 5/9/2014 alla Provincia di Macerata di voler comunicare se le anomalie riscontrate rispetto alle emissioni di COT incidono sul procedimento di VIA recentemente concluso e comportano un'eventuale rivalutazione.

Relativamente ai quattro quesiti posti nell'interrogazione sinteticamente si specifica:

1. la scrivente Struttura ha preso subito provvedimenti con le note sopra illustrate;

2. l'impianto è realizzato e in esercizio dal 22/12/2012. Con nota prot. n. 480899 del 30/6/2014 la Società Agricola X, considerato il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 91, ha comunicato, compatibilmente con la disponibilità e la reperibilità di biomasse ad uso energetico, la prosecuzione dell'attività interrompendo il piano di sospensione definito dalla Regione Marche. A seguito della mancata conversione in legge del comma 4, art 15 del decreto legge 91/14, la Società Agricola X ha dato comunicazione del riavvio piano spegnimento dal 21/8/2014, piano che, come già sopra specificato, ha ottenuto valutazione positiva dell'Arpam;

3. come sopra specificato le note sopra richiamate sono state trasmesse per conoscenza anche al GSE;

4. con nota prot. n. 160859 dei 6/3/2014 il GSE ha comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del provvedimento di riconoscimento della qualifica IAFR. A tale comunicazione sono seguite osservazioni da parte della Società Agricola X e della Regione Marche con nota prot. n. 184255 del 14/3/2014. Il GSE, successivamente, ha disposto la sospensione del procedimento volto all'annullamento in autotutela del provvedimento di riconoscimento della qualifica IAFR. Infine, si rappresenta che il GSE ha comunicato a TERNA la risoluzione di diritto della Convenzione e l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento a partire dal 1° agosto 2014. Sono seguite note e osservazioni da parte della Società Agricola X.